

CAPITOLATO D'ONERI

Procedura di gara aperta esperita ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 50/2016
per l'affidamento della locazione di spazi pubblicitari sui bus aziendali
dal 01/06/2017 al 31/05/2020.

Art. 1 – Oggetto:

Oggetto della presente gara è la concessione della **locazione degli spazi pubblicitari esterni sugli autobus di linea AMI, per il periodo 01/06/2017- 31/05/2020.**

Gli autobus disponibili alla locazione sono 196, attualmente assegnati ai seguenti depositi aziendali:

- URBINO Loc. Sasso, Via Maggetti
- PESARO, Loc. Villa Fastiggi, Via Canonici
- FANO Via Mattei

secondo le seguenti disponibilità:

Linee	URBINO	PESARO	FANO
Extraurbane	39	72	26
Urbane	16	25	18
TOTALE BUS	55	97	44

Le matricole dei predetti autobus saranno rese note al momento della stipula del contratto, mentre le tipologie dei mezzi sono riportate nell'allegato 1.

I mezzi potranno essere trasferiti definitivamente fra i depositi per insindacabili esigenze dei servizi aziendali; in tal caso la concessionaria avrà l'opportunità di mantenere gli spazi pubblicitari sul mezzo, oppure rimuovere la pubblicità e riposizionare la decorazione su un mezzo alternativo (a scelta fra quelli che saranno messi a disposizione da parte di AMI); oppure rimuovere la pubblicità e decurtare il canone in proporzione, senza alcun esborso da parte di AMI.

Ciascun autobus potrà essere utilizzato per l'esposizione della pubblicità secondo le seguenti modalità:

All'esterno dei veicoli:

- Esposizione "CLASSICA con telai": uno spazio sul retro e due spazi laterali da applicare su carrozzeria solo sui mezzi ove il telaio è presente;
- Esposizione "MAXIRETRO": retro completamente decorato;
- Esposizione "MAXIRETRO e LATERALE": retro completamente decorato e due spazi laterali da applicare su carrozzeria;
- Esposizione "INTEGRALE": retro e laterali del mezzo completamente decorati.

Sono fatte salve eventuali limitazioni ai formati delle esposizioni pubblicitarie che siano imposte dagli Enti committenti i servizi di TPL nell'ambito della futura stipula di contratti di servizio. In queste eventualità, le parti potranno concordare una conseguente e congrua riduzione del canone contrattuale.

Sono comunque escluse le superfici vetrate indispensabili a fini della sicurezza di guida o classificate come uscite di sicurezza.

All'interno dei veicoli:

- Affissione pubblicitaria su CORNICI A SCATTO ad angolo tondo cromato, con protezione in pvc antiriflesso, formato A4, che dovranno essere fornite ed installate a cura della concessionaria (almeno 600 cornici), di cui 1/3 dovranno essere a disposizione di AMI per l'affissione di avvisi inerenti il servizio, regolamento di viaggio e tutto quanto la stessa ritenga necessario per l'esercizio della propria attività;
- c.d. PENDOLINI: esposizione di cartelli di cartoncino leggero a messaggio pubblicitario, attaccati ai mancorrenti, di formato ed in numero compatibile con le dimensioni dell'autobus.

Non saranno ammesse forme di pubblicità in contrasto o in concorrenza con gli interessi di AMI

edovranno essere garantiti il rispetto del buon costume, della pubblica decenza, dei rapporti etico sociali, nonché le norme previste dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale e dai regolamenti di autodisciplina per la categoria dei pubblicitari.

Art. 2 – Durata dell'affidamento.

La presente locazione di spazi pubblicitari avrà durata di 3 (tre) anni a decorrere dal 01/06/2017 sino a tutto il 31/05/2020, con risoluzione automatica qualora AMI non sia più gestore del TPL; non è previsto alcun rinnovo del contratto. Nelle more delle procedure avviate per il rinnovo del presente affidamento, AMI si riserva la possibilità di prorogare il contratto per un periodo massimo di sei mesi rispetto all'originaria data di scadenza.

Art. 3 – Subentro del futuro concessionario

Il futuro concessionario (aggiudicatario della presente procedura ossia subentrante) subentrerà al concessionario attuale (uscente) con le seguenti modalità:

- Il portafoglio delle commissioni – già acquisito dal concessionario uscente – aventi efficacia successiva alla data di subentro (c.d. ultrattive), sarà trasferito a titolo oneroso al concessionario subentrante, che riconoscerà al concessionario uscente il pagamento di una commissione del 30%, calcolata sull'importo ultrattivo delle commesse, al netto dei costi per il materiale pubblicitario. Le modalità di pagamento di tali commissioni saranno le stesse previste per i canoni di concessione a favore di AMI.
La regolazione dei rapporti inerenti il subentro avverrà esclusivamente tra i due concessionari, senza il coinvolgimento di AMI. Eventuali contestazioni o inadempimenti relativi a tali rapporti non potranno costituire motivo di mancato o parziale o tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti ad AMI;
- Il concessionario subentrante dovrà inoltre corrispondere il rateo dell'Imposta Comunale sulla pubblicità ad AMI, da quest'ultima pagata per l'intero anno solare, per il periodo contrattuale di propria competenza.

Salvo quanto sopra indicato per la gestione dei contratti ultrattivi, entro e non oltre la data di subentro tutti i messaggi pubblicitari, comprese le decorazioni integrali degli autobus, dovranno essere rimossi a cura e spese del concessionario uscente, senza arrecare danni agli autobus né intralcio all'attività aziendale.

Qualora il concessionario uscente non dovesse provvedere in tempo utile, AMI potrà provvedervi direttamente, con oneri a carico del concessionario uscente stesso.

Le modalità sopra descritte si applicheranno anche al successivo subentro (al termine del contratto disciplinato dal presente disciplinare e capitolato), nel quale l'aggiudicatario della concessione qui disciplinata sarà il concessionario uscente.

Art. 4 – Oneri a carico della ditta concessionaria

Per la decorazione degli autobus, i materiali impiegati dovranno tutti essere conformi alla normativa di legge ed in particolare dovranno essere utilizzate pellicole in PVC rimovibile, idonee a non causare danni alle carrozzerie, sia nella messa in opera sia nella rimozione, di tipo omologato. Le pellicole apposte sui vetri, inoltre, dovranno avere caratteristiche tali da garantire la visibilità dall'interno verso l'esterno. La concessionaria, per ciascuna pellicola installata sui veicoli AMI, dovrà produrre apposita certificazione di installazione dalla quale si evinca il tipo di pellicola impiegato e, limitatamente alle installazioni che interessino anche solo parzialmente le parti vetrate del mezzo, il relativo certificato di omologazione attestante che le pellicole utilizzate sono state approvate per lo specifico tipo di vetro presente sull'autobus.

Le pellicole utilizzate sulle parti vetrate dovranno in ogni caso essere conformi alle norme vigenti ed essere conformi agli indirizzi emanati dalla MCTC provinciale in materia.

Le superfici decorate, laterali e posteriori degli autobus, dovranno rispettare le normative in vigore come forma, contenuto, dimensioni.

Dovranno restare visibili i loghi previsti dalla Regione Marche.

L'esecuzione della decorazione degli autobus avverrà in modo tale da non creare intralcio al servizio di linea e ciascun allestimento dovrà essere eseguito in un'unica giornata lavorativa, senza comportare il fermo dei veicoli, ad eccezione di quelle che, per tempi o modalità di esecuzione, lo rendano necessario e comunque previa autorizzazione di AMI.

Vista la priorità del servizio pubblico, la concessionaria non potrà obiettare alcunché in relazione allo svolgimento dei servizi di linea, alle sospensioni del servizio per qualsiasi motivo, agli orari di esercizio delle vetture, ai fermi per manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Saranno a carico della ditta concessionaria i seguenti oneri:

- a) realizzazione e posa delle decorazioni pubblicitarie;
 - b) utensili ed attrezzature da utilizzare per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto;
 - c) pulizia e ripristino della carrozzeria degli autobus impiegati, da effettuarsi ad ogni scadenza di ciascun contratto pubblicitario e contestualmente alla rimozione della decorazione che, a sua volta, dovrà comunque avvenire entro il termine massimo di cinque giorni, o entro il diverso minor termine indicato nel mod. offerta tecnica;
 - d) sostituzione e/o riposizionamento delle decorazioni in caso di incidenti ai veicoli oggetto del presente contratto;
 - e) gestione e pagamento degli oneri di Imposta Comunale sulla Pubblicità che sono a totale carico della concessionaria, la quale provvederà a corrispondere il tributo agli Enti competenti o alla società appaltatrice del Servizio Affissioni. Il concessionario si obbliga a produrre copia delle relative ricevute di versamento non oltre 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento; in caso di inadempimento del predetto obbligo, AMI potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa dell'impresa, con conseguente incameramento dell'intera garanzia e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- Tutte le spese, tasse, imposte e quant'altro gravanti sulla pubblicità e sull'esercizio della stessa, saranno a totale carico della concessionaria, la quale solleva AMI da ogni responsabilità nel caso di contestazioni da parte delle competenti Autorità, che potessero eventualmente insorgere a qualunque titolo e per qualsiasi motivo;
- f) comunicazione preventiva riferita a ciascun contratto pubblicitario attivato con indicazione del cliente, del tipo di messaggio esposto, della durata e del relativo importo contrattuale;
 - g) comunicazione a cadenza semestrale, che riporti, in modo sintetico e completo, tutte le informazioni di cui al precedente punto f) già trasmesse nell'arco dell'anno solare;
 - h) fatturazione degli importi delle commissioni alla propria clientela nel rispetto della normativa vigente;
 - i) pagamento del canone a mezzo bonifico bancario con cadenza trimestrale entro 30 giorni data fattura emessa da AMI; qualora anche una sola rata di canone non venga pagata nel termine previsto.
- Inoltre:
- j) in adempimento ai disposti di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), l'affidatario sarà tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare, i pagamenti dei canoni da parte della concessionaria saranno effettuati mediante bonifico bancario su conto/i corrente dedicato/i, a pena di risoluzione di diritto del contratto stesso; AMI provvederà all'uopo a comunicare alla concessionaria gli estremi identificativi del/i suddetto/i conto/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

I movimenti finanziari relativi al futuro contratto dovranno riportare l'indicazione del seguente **CIG n. 7023577717**

Il contratto integrerà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie inerenti il presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati ovvero mediante l'utilizzo degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie inerenti il presente contratto;

m) La Ditta concessionaria sarà tenuta a rispettare quanto indicato nel "Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali comprensivo delle informazioni sui rischi specifici aziendali e sulle prescrizioni di sicurezza e ambientali applicabili ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.n. 81/08 e s.m.i.", che sarà redatto prima della stipula del contratto, sulla base della scheda di qualificazione del fornitore – All. 6, da restituire a cura di ciascun partecipante, debitamente compilata, inserita nella busta A "Documentazione amministrativa";

n) La concessionaria, prima dell'inizio della fornitura, dovrà presentare il proprio documento di valutazione dei rischi specifico per le attività oggetto del presente appalto;

o) La ditta concessionaria, prima dell'inizio della fornitura dovrà, al fine di permettere il coordinamento delle attività, altresì comunicare:

- il nominativo ed il recapito telefonico del proprio Responsabile tecnico;
- l'elenco del personale incaricato allo svolgimento delle attività presso le sedi AMI.

p) Si precisa inoltre che il personale della concessionaria, nello svolgimento delle attività affidate, dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni generali:

- Tutto il personale dovrà essere in possesso del tesserino identificativo a norma dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e mantenerlo ben visibile durante tutta la permanenza presso le sedi aziendali;

- L'accesso ai depositi AMI è così regolamentato:

- presentazione al capo officina;
- consegna documenti di riconoscimento;
- ritiro del pass aziendale, che dovrà essere tenuto in evidenza per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'impianto AMI;
- circolazione nei depositi: gli eventuali autoveicoli e/o mezzi d'opera, impiegati dalla concessionaria dovranno circolare all'interno delle aree aziendali con le dovute cautele ed a velocità limitata. Dovranno essere parcheggiati nelle zone indicate dagli addetti o comunque in modo tale da non essere d'intralcio e/o di pericolo alla circolazione interna del personale e/o degli autoveicoli e/o mezzi d'opera di AMI o di terzi. Il parcheggio è consentito solo nei casi di reali necessità collegate alle attività affidate e per il periodo di svolgimento di queste ultime.

- Non è consentito l'uso delle attrezzature AMI;

q) La concessionaria solleva esplicitamente AMI da qualsiasi controversia dovesse insorgere fra essa ed i propri clienti a causa della pubblicità prodotta;

r) E' vietata la cessione parziale o totale della concessione oggetto della presente gara.

Art. 5 – Oneri a carico di AMI

AMI si impegna a:

a) mettere a disposizione gli autobus da decorare, a seguito di richiesta della concessionaria, dariceversi con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso. Le decorazioni avranno luogo direttamente presso i depositi aziendali.

Durante il corso della fornitura potranno intervenire variazioni alla dislocazione dei singoli depositi in ragione di eventuali trasferimenti di sedi AMI, senza che ciò debba comportare revisioni dei termini economici del presente contratto;

b) comunicare alla concessionaria, con il massimo preavviso possibile, l'eventualità del trasferimento

di un autobus da un deposito ad un altro, o il suo spostamento da una linea/direttrice ad un'altra, ove il trasferimento/spostamento risulti permanente o comunque di durata superiore a 15 giorni.

c) emettere le fatture afferenti il canone con cadenza trimestrale;

d) fornire, limitatamente alle specifiche necessità lavorative e verificando che non si determinino inutili sprechi, acqua potabile ed energia elettrica, che potranno essere prelevate dai punti di consegna esistenti all'interno dei depositi aziendali.

Art. 6 – Cauzione provvisoria

L'impresa concorrente dovrà produrre, contestualmente all'offerta, secondo quanto previsto all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, una cauzione provvisoria di € 4.200,00 (quattromiladuecento/00), pari al 2% dell'importo complessivo stimato per l'intero periodo interessato dalla fornitura, comprensivo di eventuale proroga di sei mesi (€ 180.000,00 + € 30.000), con possibilità di riduzione in caso di possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata in una delle forme di cui all'art. 93, co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dal co. 4 del medesimo articolo.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto e l'inosservanza di qualsiasi obbligo correlato alla partecipazione alla gara.

Unitamente alla comunicazione dell'esito della gara, la cauzione provvisoria verrà restituita a tutti i concorrenti diversi dall'impresa aggiudicataria, mentre la cauzione provvisoria di quest'ultima resterà vincolata fino alla produzione della cauzione definitiva, resa in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato.

Art. 7 – Cauzione definitiva

L'Affidatario del servizio dovrà costituire, preliminarmente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva a favore di AMI, per un valore pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, con le modalità indicate all'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016, a garanzia di tutti gli impegni assunti dal concessionario; in caso di inadempimento da parte di quest'ultimo sarà incamerata in tutto o in parte da AMI, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 8 – Rimozione della pubblicità

AMI si riserva la facoltà di disporre la rimozione delle pellicole che, nel corso della vigenza contrattuale, dovessero risultare deteriorate e costituissero detrimento per l'immagine del mezzo. In tal caso, la concessionaria dovrà procedere al ripristino delle condizioni di pieno decoro del veicolo per rimozione o riposizionamento della pubblicità entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi, decorsi i quali senza che l'affidataria abbia provveduto alla rimozione delle pellicole interessate, AMI procederà all'addebito di una penale del valore di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo accumulato rispetto al termine sopra indicato, fatta salva la facoltà, nei casi più gravi, di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Art. 9 – Corrispettivo

Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere ad AMI, a titolo di canone per la locazione degli spazi pubblicitari relativi agli autobus rientranti nella presente concessione, l'importo di aggiudicazione.

Il corrispettivo annuo sarà fatturato da AMI al Concessionario in quattro rate trimestrali anticipate.

Tutte le fatture dovranno essere regolate a mezzo bonifico bancario nel termine di 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

In caso di ritardato pagamento, saranno applicati interessi moratori nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002, senza necessità di costituzione in mora o specifica richiesta da parte di AMI.

Art. 10 – Esercizio dell'attività pubblicitaria e limitazioni

Nella vigenza del contratto, il concessionario eserciterà in esclusiva l'attività pubblicitaria all'esterno e all'interno degli autobus AMI, con le eccezioni sotto descritte:

Informazioni agli utenti ed iniziative no-profit: All'interno degli autobus, al di fuori degli spazi oggetto di concessione come sopra individuati (c.d. pendolini), AMI potrà apporre, in via permanente e su tutti gli autobus, materiale contenente informazioni di vario genere all'utenza (orari, variazioni di linea, servizi speciali, eventuale sito internet, ecc.), forme di autopromozione oppure pubblicità senza fini di lucro (iniziative benefiche, manifestazioni culturali, ecc.).

Tale forma di utilizzo degli spazi non darà luogo ad alcuna variazione di corrispettivo.

Campagne promozionali: AMI si riserva l'utilizzo di spazi sui veicoli oggetto della concessione per campagne pubblicitarie inerenti l'attività sociale o ad essa funzionali, o per iniziative no-profit, o per comunicazione relativa a progetti pubblici inerenti la mobilità.

Le campagne saranno due nel corso di ciascun anno di vigenza contrattuale, una nel periodo natalizio ed una nel periodo pasquale, con un impegno degli spazi pubblicitari per un massimo di 40 giorni e sottrazione dall'oggetto della concessione al più del 20% degli autobus disponibili.

E' inoltre previsto che i concorrenti possano offrire, in disponibilità di AMI, un numero di campagne ulteriori rispetto alle predette due, oggetto di valutazione tecnica e soggette a punteggio, come indicato all'art. 7 punto 1) del Disciplinare di gara.

A fronte delle campagne pubblicitarie, AMI avrà il solo obbligo del rimborso della quota parte di canone e del rateo dell'imposta di pubblicità, entrambe commisurate alla durata della campagna pubblicitaria, al numero degli autobus utilizzati ed al numero di spazi impiegati sul singolo autobus. Gli importi dovuti da AMI saranno scomputati dalla prima rata di canone dell'anno successivo. La scelta degli autobus sarà di esclusiva pertinenza di AMI.

Art. 11 – Responsabilità per danni a terzi

Il concessionario sarà unico responsabile di ogni danno, a persone e cose, che abbia un nesso causale con le operazioni dal medesimo effettuate. Il concessionario, nel sollevare AMI da qualsiasi responsabilità al riguardo, si impegna a garantire e manlevare l'Azienda medesima qualora fosse convenuta in giudizio.

AMI non potrà essere considerata responsabile per eventuali contestazioni sorte, a causa della pubblicità realizzata, tra il concessionario e terzi e dovrà sempre essere manlevata da qualsiasi pretesa od azione di terzi.

Art. 12 – Danni all'apparato e al materiale pubblicitario

Se, a seguito di sinistro, dovessero derivare danni all'apparato pubblicitario sui veicoli, il recupero del danno stesso (escluso il danno alla carrozzeria) dovrà avvenire nei confronti dei terzi, a cura e spese del concessionario.

Qualora il danno fosse imputabile ad AMI, ad esempio a seguito di sinistro passivo o interno, il risarcimento verrà determinato direttamente tra le parti (per AMI, la compagnia assicuratrice) e limitato ai soli danni materiali diretti, anche qualora il periodo del fermo rivesta particolare importanza dal punto di vista commerciale.

Qualora il danno fosse conseguente alla normale attività di AMI, il ripristino rimarrà a carico del concessionario: a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale casistica i danni conseguenti a lavaggio meccanico, vandalismo dell'utenza, esecuzione di lavori sulla carrozzeria, lavori di manutenzione dell'autobus...

Parimenti, il concessionario esonera AMI da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dai telai o dal materiale pubblicitario per fatto di terzi (compresi gli atti vandalici), fattori metereologici, caso fortuito o altri fattori non direttamente imputabili ad AMI; ciò anche qualora gli autobus si trovassero incustoditi all'esterno delle aree aziendali.

Art. 13 – Recesso e Risoluzione del contratto

AMI si riserva di recedere, in tutto o in parte, dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del codice civile nei seguenti casi:

- a) mancato rinnovo, totale o parziale, o interruzione disposta dagli Enti locali committenti delle concessioni attualmente in corso;
- b) consistente riduzione del servizio affidato che determini una conseguente significativa riduzione del numero di autobus impiegati;

Qualora i casi di cui ai su indicati punti a) e b) si verificano in corso di esecuzione, il contratto si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta totale o parziale, a norma degli artt. 1463 e 1464 del codice civile.

In caso di impossibilità sopravvenuta parziale, AMI potrà richiedere al concessionario di adempiere alla propria obbligazione per la parte del contratto che resterà attiva, fatta salva la riduzione proporzionale del canone di concessione da corrispondere, che sarà opportunamente riproporzionato in funzione del minor numero di autobus che saranno messi a disposizione.

In caso di risoluzione totale del contratto AMI sarà viceversa tenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1458 del codice civile per i casi dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, unicamente alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto a titolo di canone in via anticipata dalla concessionaria limitatamente alla quota di concessione non goduta.

Sia nel caso di recesso anticipato che di risoluzione per impossibilità sopravvenuta di AMI di cui ai punti su indicati, nulla sarà dovuto da AMI alla concessionaria, né per mancato guadagno né per altro.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che AMI può procedere alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile qualora l'aggiudicatario ponga in essere :

- frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa concessionaria;
- cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria;
- violazione del divieto di subfornitura e di cessione del contratto;
- impiego di materiale di qualità non buona;
- servizi non eseguiti con la dovuta professionalità e qualità.

Art. 14 – Procedure per la soluzione di eventuali controversie contrattuali e Foro competente

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del contratto saranno risolte nello spirito di reciproca collaborazione; in caso di accordo non raggiunto le stesse saranno deferite al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Il Foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello di Urbino.

Il presente capitolato di gara viene integralmente sottoscritto per accettazione e restituito quale parte integrante dell'offerta. Esso è costituito da n° 14 (quattordici) articoli e da n° 8 (otto) pagine identificate univocamente.

IL PRESIDENTE Luciano Balducci